

REGOLAMENTO (UE) 2022/149 DEL CONSIGLIO**del 3 febbraio 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio ⁽²⁾ dà attuazione al congelamento delle attività a norma della decisione 2011/72/PESC nei confronti di determinate persone ed entità identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino.
- (2) Il 3 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/154 ⁽³⁾ che modifica la decisione 2011/72/PESC per quanto riguarda le condizioni in base alle quali i fondi di una persona deceduta possano rimanere congelati.
- (3) Poiché tale modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

In caso di decesso di una persona elencata nell'allegato I:

- a) qualora nei confronti della persona sia stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita e il pagamento di sanzioni pecuniarie;

⁽¹⁾ GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/154 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (cfr. pag. 2022/154 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) qualora nei confronti della persona non sia stata pronunciata tale condanna penale prima del suo decesso, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati per un periodo ragionevole, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 5. Se entro tale periodo viene proposta un'azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, i fondi e le risorse economiche appartenuti a tale persona o da questa posseduti, detenuti o controllati rimangono congelati fino al rigetto dell'azione o, se essa è accolta, fino all'esecuzione del provvedimento giudiziario che dispone il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.»;
- 2) all'articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all'elenco di cui all'allegato I allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 2 *bis* per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
